

# COMUNE DI URBANA PROVINCIA DI PADOVA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari Il 03-03-2018 Nr. Prot. 1131

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 38 del 28-12-2017

COPIA

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale (I.U.C.). CONFERMA aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19:30 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

#### Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
Balbo Marco	P	FATTORE ANNA	P
DANIELLI MICHELE	A	GOZZO RICCARDO	P
BOGGIAN MATTEO	P	SGHINOLFI ANTONIO	A
TONATO PIERANTONIO	P	BIZZO MARIA LUISA	P
SPIMPOLO DORIS	A	LONGO LUCA	A
GIOACHIN GIOACHINO	P		
TOTALE Presenti: 7		TOTALE Assenti: 4	

Partecipa il VICE-SEGRETARIO COMUNALE .

In qualità di SINDACO,Balbo Marco assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i sig.ri Consiglieri (Art. 22 Regolamento Consiglio Comunale):

**BOGGIAN MATTEO** 

TONATO PIERANTONIO

BIZZO MARIA LUISA

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale

e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

#### Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
   22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

**Richiamata** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Ricordato** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**Evidenziato** come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni: Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni:

tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D

dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

#### Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visto** infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**Ritenuto opportuno**, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2018, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2018, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

#### Aliquote:

- aliquota dello 0,56% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

#### Detrazioni:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie A1,A8,A9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

<u>CONSIDERARE</u> adibita ad abitazione principale e pertanto non soggetta all'IMU, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 anche:

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado con i presupposti e le modalità definiti dal regolamento IMU approvato dal CC in data 09/09/2014. Tale equiparazione opera limitatamente alla quota di rendita catastale eccedente il valore di € 500,00; nel caso in cui la rendita dell'abitazione superi € 500,00 l'abitazione stessa ha diritto all'assimilazione per la parte di rendita sino ad € 500,00 mentre la parte eccedente è soggetta ad imposta con aliquota dello 0,56%;
- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), **già pensionati nei rispettivi paesi di residenza**, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

<u>Detrazioni</u>: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**Visto** il Decreto Legge in data 30 dicembre 2016 n. 244 (GU n. 304 in data 30/12/2016), convertito il Legge 24 febbraio 2017, n. 19 con il quale ha disposto la proroga di un anno del blocco degli aumenti delle aliquote tributarie (ex articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015);

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 31.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 18.12.2013;

**Ricordato** che ai sensi dell'articolo 10. del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Eseguito** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

#### Richiamato:

• l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria

- delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che "Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille";
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015":

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

**Ritenuto** pertanto confermare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, dando atto che per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, si applica la riduzione del 50% dell'imposta con contratto registrato ai sensi della legge 28/12/2015 n. 208.

#### Aliquote:

- Aliquota dello 0,56% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categoria A1, A8 e A9;
- Aliquote dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

#### Detrazioni:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**CONSIDERARE** adibita ad abitazione principale e pertanto non soggetta all'I.M.U., con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 anche:

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Ritenuto di provvedere in merito;

**Richiamato** infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,

e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

#### Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 12.04.2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Con** votazione espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato: presenti 7, votanti 6, favorevoli 6, astenuti 1 (Bizzo), contrari 0;

#### **DELIBERA**

1. **DI CONFERMARE PER L'ANNO 2018** le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, dando atto che per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, si applica la riduzione del 50% dell'imposta con contratto registrato ai sensi della legge 28/12/2015 n. 208.

#### Aliquote:

- Aliquota dello 0,56% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categoria A1, A8 e A9;
- Aliquote dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

#### Detrazioni:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**CONSIDERARE** adibita ad abitazione principale e pertanto non soggetta all'I.M.U., con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 anche:

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), **già pensionati nei rispettivi paesi di residenza**, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 2. di stimare in € 290.440,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- 3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere,

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. con votazione che dà il seguente risultato: presenti 7, votanti 6, favorevoli 6, astenuti 1 (Bizzo), contrari 0;

## **COMUNE DI URBANA**

### PROVINCIA DI PADOVA

Allegato sub A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28-12-2017

## PARERI

(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale (I.U.C.). CONFERMA aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per l' anno 2018.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Regolarita' tecnica

Urbana lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to (CHIRICO GIUSEPPA)

### SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Regolarita' contabile

Urbana lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to (CHIRICO GIUSEPPA)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sen il giorno 28-12-2017	nsi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000	
☑ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com	nma 3°),	
□ sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)		
Urbana lì, 29-12-2017	VICE-SEGRETARIO COMUNALE (f.to )	